



COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

SETTORE 4° - - Ufficio del Capo Settore-

"Lavori Pubblici, Manutenzione, Ecologia, Cimitero, Impianti Sportivi e Sicurezza del Lavoro D.Lgs 626/94."

Via L. Vaccariello, 22, 83017 - Rotondi (AV)

Tel. 0824/843264 Fax 0824/843830

Prot. N. 1429	Data 12/03/2019

ORDINANZA TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO E PULIZIA FOSSATI

ART. 29 - 31 - 33 DEL CODICE DELLA STRADA (D.L. 30.04.92 N. 285) n. 10/07.

Il Sindaco

- Atteso che la presenza di piantagioni e di siepi contigue alle strade Comunali e vicinali possono costituire pericolo per la sicurezza del traffico veicolare;
- Rilevato che, in particolare, le piante i cui rami protendono sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento, un grave pericolo per la viabilità;
- Constatata ed accertata la necessità assoluta ed inderogabile di addivenire al taglio dei rami delle piante e delle siepi dei fondi privati, che si protendono sui marciapiedi e sulle sedi delle strade Comunali e vicinali, tali da creare pericoli per la pubblica incolumità;
- Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29, 31-33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- Visto L'Art. 893 del Codice Civile;
- Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

ORDINA

1. Ai proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale: la potatura delle piante e il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora.
2. il taglio e la potatura di ogni pianta che dall'aspetto possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale. Inoltre presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale, e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Il taglio dovrà essere fatto entro 30 giorni dalla data della presente Ordinanza e successivamente, ogni qual volta sarà necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e per non coprire la segnaletica stradale.

Inoltre:

- qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile; inoltre il proprietario medesimo potrà essere chiamato a rispondere sia in sede civile che penale per il comportamento omissivo del taglio delle piante prescritto da questa Ordinanza;
 - i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro dei fossi laterali, delle pertinenze e della sede stradale.
4. L'inottemperanza di quanto sopra, comporta , oltre alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, agli Articoli 29, 31 e 33, alla sanzione Amministrativa di legge (da € 148,00 a € 594,00) e all'applicazione di eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori potranno essere eseguiti d'Ufficio dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
 5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune, inviata al Comando di polizia Locale per l'osservanza e diffusa sul territorio comunale a cura dell'Ufficio preposto, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.
 6. Gli organi competenti sono sollecitati ad un puntuale controllo del territorio al fine di accertare violazioni ed inadempienze.
 7. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania Sezione di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
F.to (Dott. Antonio Russo)